

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA

STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> I <i>senatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutoria degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus</i> ' nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

Giunio Rizzelli

Università degli Studi di Foggia

Ferdinando e La *paelex*.

Un ricordo *

Ringrazio Iole Fagnoli per l'opportunità che mi offre di ricordare Ferdinando Zuccotti, attraverso il suo libro (l'ultimo che è riuscito a vedere pubblicato), comparso nella *Collana della Rivista di Diritto Romano* per le *Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*.

A Ferdinando mi legava un sentimento di amicizia e di stima. Di stima profonda, perché lo consideravo uno dei migliori, dei più colti studiosi del diritto romano della mia generazione, a partire dall'incontro con il suo libro sul *furor haereticorum*, del 1992, una dotta e complessa ricerca, per più versi innovativa nell'ambito dei nostri studi.

E mi legava a lui la passione per i gatti, che condividevamo e che faceva sì che i nostri discorsi fossero spesso a loro dedicati. Conservo ancora le foto e i video dei suoi splendidi gatti fra i libri di diritto romano, che Ferdinando mi inviava pressoché ogni sera sino ai suoi ultimi giorni.

Sono stato, sebbene a distanza, testimone della genesi del lavoro monografico sulla *paelex*, al quale Ferdinando teneva molto e sul quale mi aggiornava nel corso delle telefonate, non infrequenti benché faticose per le difficoltà d'udito che gli causava la malattia. Il problema con cui si misurava è quello dell'origine della *paelex*, figura femminile i cui tratti si sfocano sempre di più man mano che si risale indietro nel tempo sino all'età arcaica.

A partire dalle commedie plautine e per tutto il principato il termine '*paelex*' indica essenzialmente la concubina dell'uomo sposato (talvolta anche non sposato, per la verità), oppure la sua «amante». La *paelex* emerge dalla letteratura latina della fine della repubblica e del principato innanzitutto quale rivale della moglie legittima che vede minacciata la propria unione coniugale: è la destinataria del suo odio

*) Si riproduce il testo dell'intervento tenuto, il 17 novembre 2023, nella Statale di Milano, in occasione dell'incontro, per *BookCity*, su *Donne. Storia, visioni, strategie*.

e della sua vendetta. Si tratta, com'è stato notato, di una rivalità «irriducibile», sublimata «nella sfera del mito» attraverso la «rassicurante trasposizione del ruolo della legittima consorte nella divinità antonomasticamente deputata a ricoprire la stessa posizione nell'universo olimpico: la dea Giunone» (G. BRESCIA, *Giunone e la paelex. Dinamiche di un conflitto femminile tra terra e cielo*, Pisa, 2022, p. 11-12), proiezione delle ansie della sposa generate dalla presenza della *paelex*. Le rivali della dea, le amanti di Giove, sono bollate con disprezzo con il nome di '*paelices*', in una prospettiva, si potrebbe chiosare, adottata, nella ricostruzione di Ferdinando cui si accennerà, diversi secoli prima dalla «perfidia» delle «caste matrone» patrizie.

Il termine *paelex* comparirebbe già in un antichissimo testo di natura giuridico-sacrale, una *lex regia* attribuita a Numa Pompilio, dunque agli albori della città, a designare la destinataria di un divieto da essa introdotto. Di questa donna è problematico mettere a fuoco i caratteri. Numerosi sono i tentativi degli studiosi di contestualizzare e circostanziare gli scarsi dati a disposizione per individuare la condizione sociale e giuridica della *paelex* nell'età più antica: tentativi resi molto difficoltosi dalla distanza che separa la cultura degli autori dei pochi testi disponibili (praticamente in tutto tre) da quella delle persone e dai fatti che essi descrivono.

È tra questi tentativi che si colloca quello di Ferdinando, che ha affrontato il tema in diversi contributi, destinati a raccolte di scritti in onore o in memoria e a riviste, che confluiscono, talora con qualche modifica, nel libro.

Quanto alla sua struttura, questo è diviso in cinque capitoli: il primo (*Prime considerazioni sulla «paelex»*) introduce il tema oggetto della ricerca e descrive come l'ipotesi di lavoro ha preso forma; il secondo («*Paelex» e «conventio in manum»*) esamina il ruolo della *paelex* in relazione ai meccanismi di sottoposizione della moglie alla *manus* maritale e alla sua entrata nella famiglia dell'uomo; il terzo («*Usus», «trinoctium» e «paelex»*) analizza l'incidenza dell'*usus* sulla posizione della *paelex* e il mutamento di tale posizione comportato dalla previsione del *trinoctium*; il quarto (*Sull'originario significato del termine «paelex»*) approfondisce la questione del più antico significato di '*paelex*', mentre il quinto (*Qualche osservazione finale sulle unioni coniugali in Roma arcaica*) allarga la prospettiva della ricerca al matrimonio romano di epoca arcaica. Seguono un *Indice delle fonti* e un *Indice degli autori*.

Un rapido esame dei testi è utile per rendere l'idea delle difficoltà incontrate dall'indagine, che, come accennato, ruota sostanzialmente intorno a tre passi. Due di essi sono tratti da opere di autori attivi nel secondo secolo d.C. Il terzo appartiene al commentario di un giurista di età severiana, Paolo, sulla normazione augustea in materia di matrimonio, un momento nodale nella storia del concubinato: la *paelex* è ormai innanzitutto la concubina del cittadino, ossia colei che convive in modo stabile con lo stesso in assenza di unione coniugale, magari proprio a causa

dei divieti matrimoniali introdotti nelle leggi volute da Augusto. Questi testi hanno fatto pensare a qualche studioso che in età regia fossero ammessi rapporti poligamici, organizzati fra loro, nel corso del tempo, secondo un ordine gerarchico.

Il primo che qui si presenta contrappone al significato che *'pelices'* ha finito per assumere quello che aveva per i non meglio identificati «antichi». È di Sesto Pompeo Festo, che compendia il lavoro lessicale di un autore vissuto a cavallo fra il I secolo a.C. e il I d.C. (Verrio Flacco). Lo conosciamo attraverso un'epitome dell'opera di Festo, realizzata nell'VIII secolo d.C. (Paul.-Fest. s.v. *Pelices* [p. 248L]):

Pelices nunc quidem appellantur alienis succumbentes non solum feminae, sed etiam mares. Antiqui proprie eam pelicem nominabant, quae uxorem habenti nubeat. Cui generi mulierum etiam poena constituta est a Numa Pompilio hac lege: 'Pelex aram Iunonis ne tangito; si tanget, Iunoni crinibus dimissis agnum feminam caedito'.

«Sono ora chiamati *pelices* coloro che hanno rapporti erotici (quali partner passivi) con persone appartenenti ad altri, non solo femmine ma anche maschi. Gli antichi chiamavano propriamente *'pelex'* colei che abbia una relazione stabile con un uomo che ha moglie. Per il quale genere di donne fu stabilita anche una pena da Numa Pompilio con questa legge: «La *'pelex'* non tocchi l'ara di Giunone; se la tocca, sciolti i capelli, sacrifici un'agnella a Giunone»».

Si direbbe che l'autore proietti sull'epoca arcaica la valutazione negativa della *paelex* attestata per la sua cultura, come suggerisce il fatto che sembra evocare la norma numana per la sanzione (ma, come osserva giustamente Ferdinando, è «quanto meno distratto ed affrettato il ricorso al termine *'poena'*», visto che propriamente si tratterebbe di un *piaculum*) che colpirebbe la *paelex* in quanto tale, mentre la *lex*, seguendo la formulazione citata, punisce la donna solo se violi il divieto di toccare l'ara della dea. Comunque sia, tale valutazione è esplicitata in un brano di Aulo Gellio, che riporta la norma attribuita a Numa, con la differenza che l'interdizione riguarderebbe il tempio di Giunone invece che il suo altare, come si legge in Festo (Gell. *Noct. Att.* 4.3.3):

'Paelicem' autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret; hac antiquissima lege ostenditur, quam Numae regis fuisse accepimus: 'Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito'. 'Paelex' autem quasi πάλλαξ, id est quasi παλλακίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est.

«Era però chiamata *paelex* e ritenuta priva di pudore una donna che visse in intima consuetudine con un uomo legato a un'altra donna nella potestà dello stesso a fine di matrimonio; questo, stando a un'antichissima norma che la tradizione ascrive al re Numa: «La *'paelex'* non tocchi il tempio di Giunone; se lo tocca, sciolti i capelli offra un'agnella a Giunone». *Paelex*, comunque, equivale a πάλλαξ, cioè παλλακίς. Come svariati altri, anche questo vocabolo deriva dal greco».

La puntualizzazione finale solleva il problema – sul quale in questa sede non ci si può soffermare – del rapporto della paelex con l'istituto della *παλλακία* ateniese, a sua volta oggetto di dibattito fra gli studiosi.

Sulla censura sociale cui nel corso del tempo è andata incontro la *paelex* insiste Paolo, che cita Masurio Sabino, un autorevole giurista morto probabilmente durante il principato di Nerone, e Granio Flacco, che, nel I secolo a.C., aveva scritto un libro sul *ius Papirianum*, plausibilmente una trattazione di contenuto giuridico, forse una raccolta di *leges regiae* (D. 50.16.144 [Paul. 10 l. Iul. et Pap.]):

Libro memorialium Massurius scribit 'pellicem' apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: quam nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. Granus Flaccus in libro de iure Papiriano scribit pellicem nunc volgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat: [quodam] <quodam> eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam *παλλακήν* Graeci vocant.

«Nel libro dei *Memorialia* Masurio scrive che dagli antichi era considerata *pellex* colei che, pur senza essere moglie, tuttavia viveva con qualcuno: la stessa che ora con termine appropriato è chiamata «amica», e, un po' più onorevolmente, «concubina». Granio Flacco nel libro sul *ius Papirianum* scrive che ora è chiamata comunemente *pellex* quella che unisce il proprio corpo con chi ha una moglie: un tempo lo era colei che sta in casa come moglie senza che vi siano state nozze, la quale i greci chiamano *παλλακήν*».

Non sono poche le difficoltà che la lettura di questi testi, tutt'altro che perspicui, incontra, a cominciare da quelle di ordine linguistico.

Veniamo ora all'ipotesi che Ferdinando propone e che suggerisce l'identificazione della *paelex* destinataria del divieto numano con colei la quale, prima dell'introduzione, nelle XII Tavole, della previsione del meccanismo che consente alla donna di evitare la *conventio in manum* e di cadere nel potere del marito entrando a far parte della sua famiglia, convive con questo nell'attesa che trascorra l'anno necessario ai fini dell'*usus* così da diventare moglie per il *ius* dei Quiriti. Dunque una donna, non ancora moglie per il *ius* umano più antico, ma neppure semplice concubina: una posizione peculiare, la sua, che la indurrebbe a comportarsi come moglie a tutti gli effetti, accedendo anche al culto di Giunone, che le è precluso in quanto riservato alle donne assoggettate alla *manus* maritale. Tale riprovevole prassi giustificerebbe il divieto ricondotto alla legge di Numa.

L'intervento decemvirale, che introduce per la donna la possibilità di *trinotio abesse*, ossia di assentarsi ogni anno per tre notti consecutive dalla casa del marito per interrompere l'*usus*, avrebbe segnato una svolta epocale nella storia del matrimonio romano. Osserva Ferdinando che «con la riforma decemvirale la donna era

già moglie sin dall'inizio della convivenza, in un'unione *sine manu*, mentre in precedenza, quando tale tipo di matrimonio non esisteva ancora, essa era invece una mera convivente che attendeva, con il compiersi dell'*usus*, di diventare sia moglie agli effetti civilistici che *conventa in manum*, ossia era ancora appunto una '*paelex*'». I decemviri, che stabilirono il divieto di *conubium* tra patrizi e plebei, avrebbero attuato un «tentativo di compromesso» che avrebbe cercato di «risolvere il problema dei matrimoni “misti” attraverso una unione coniugale di grado “minore” che preservasse nella sua integrità quello che rimaneva il vero e proprio matrimonio romano, ossia il matrimonio con *conventio in manum*».

L'assetto delle unioni coniugali determinatosi a seguito dell'intervento decemvirale avrebbe comportato la scomparsa dall'orizzonte sociale e giuridico della *paelex* cui si riferirebbe la norma di Numa Pompilio. D'altro canto, sarebbe possibile presumere che le matrone (assoggettate alla *manus* dei rispettivi mariti) non accettassero di apparire come mogli alla stessa stregua delle nuove mogli sottratte alla *manus* e che reagissero continuando a chiamare queste ultime in modo sprezzante '*paelices*'. '*Paelex*' giungerebbe, così, a indicare la semplice concubina, l'amante e persino la donna probrosa, quella ritenuta impudica, come attestato dagli autori antichi, costanza a sua volta causa del rapido smarrirsi dell'originario significato di '*paelex*'.

Importante è anche il contributo del libro al più vasto tema del matrimonio romano, «l'altro e secondario tema di queste note», come lo definisce Ferdinando. In realtà, una ricerca che potrebbe apparire «di nicchia» mostra, invece, tutto il suo rilievo in quanto consente di allargare la prospettiva dell'indagine alle pratiche matrimoniali arcaiche sulla base di nuovi spunti e di ricostruire le origini di un istituto che sarebbe stato «praticamente ignorato dai giuristi» quale «atto iniziale della convivenza». Le *nuptiae* avrebbero, infatti, valenza religiosa e sociale ma sarebbero prive di effetti «sul piano dello *ius humanum*, ossia del diritto quiritario e civile», per cui nel «diritto civile [...] non è affatto impossibile che il “matrimonio”, quale atto a sé fondativo dello stato nuziale, semplicemente non esistesse affatto». La ricerca, sottolinea Ferdinando, ha condotto a credere che «in origine non il matrimonio, bensì la *conventio in manum*, fornisce ai nubendi la condizione di legittimi sposi». L'autore auspica «che si abbandonino abitudini di pensiero che fanno ad esempio sì che – essendo il matrimonio quale unione duratura di un uomo e di una donna costume ed istituzione diffusa in linea di massima pressoché in tutti i popoli – lo stesso debba valere altresì per il matrimonio nel senso di sposalizio, che per lo più si è teso a dare per scontato come alcunché di autoevidente anche come pratica giuridica romana, ignorando come viceversa presso vari popoli antichi esso non esistesse o in ogni caso fosse al più una tappa inessenziale per essere legittimamente coniugati, e come quindi anche a Roma, specie per quanto riguarda l'età arcaica, non sia affatto detto che esistesse uno sposalizio sul piano del diritto civile.

Il matrimonio cosiddetto *in fieri* è stato anzi concepito, altresì in riferimento ai primordi di Roma, nei termini *lato sensu* contrattuali propri della tradizione canonistica, senza neppure fermarsi ad osservare come tutto questo manchi in realtà di qualsiasi definitiva fonte che lo suffraghi».

A supporto di quanto osserva l'autore sulla problematicità del tema della rilevanza delle *nuptiae* sul piano del *ius* nell'esperienza giuridica romana, si potrebbe addurre la significativa circostanza che, nelle scuole di retorica, i giovani avviati all'attività forense dibattono, ancora alla fine del primo secolo d.C. o all'inizio del secondo, sulla definizione di «moglie» e sul ruolo delle nozze e della convivenza al fine della creazione del vincolo coniugale. Così, per esempio, in una declamazione ascritta a Quintiliano, dove si esemplificano le contrapposte definizioni di «moglie» in base alle quali le parti in un processo fittizio devono argomentare per far valere le rispettive ragioni: «La moglie è quella donna che, data a un uomo con le nozze, viene ad associarsi con lui nella vita». [...] Lei cosa dice? «La moglie è colei della quale è avvenuto il matrimonio con il marito» («*Uxor est quae femina viro nuptiis conlocata in societatem vitae venit*» [...]. *Illa quid dicit? 'Uxor est cuius cum viro matrimonium factum est'* [Quint. Decl. min. 247.2]). Discussioni analoghe riecheggiano paradigmaticamente circa tre secoli dopo nel discorso di Enea sulla definizione del *matrimonium* nella «riscrittura» di Tiberio Claudio Donato, discorso volto a respingere l'accusa d'ingratitudine per il suo allontanamento da Didone. Enea aveva asserito, in Virgilio, di non essersi mai unito in matrimonio con la regina (cfr. Verg. *Aen.* 4.337-339). In Donato, *definiens quid sit matrimonium*, afferma: «io sono unito con te, ma quello non può essere chiamato '*coniugium*'. Infatti, non sempre l'accordo della donna e dell'uomo crea il matrimonio. Si chiama in altro modo ciò che abbiamo fatto. Che matrimonio è senza l'intervento di un testimone, privo di una festa solenne secondo il costume, senza un patto, senza fiaccole, senza una consacrazione dell'accordo?» (*iunctus sum, inquit, tibi, sed illud non potest coniugium vocari; non enim semper mulieris ac viri conventio matrimonium facit. Aliud vocatur quod gessimus. Quale enim matrimonium est ubi nullus testis interfuit, nulla ex more sollemnitas, nulla pactio, faces nullae, nulla ipsius foederis consecratio?* [ad *Aen.* 4.338-339]). Vi è controversia sulla natura del rapporto dei due protagonisti, con Didone che presumibilmente ragiona sul presupposto della sufficienza del consenso per l'esistenza del vincolo coniugale, mentre Enea discute facendo leva sulla mancanza di accordi formalizzati, cerimonie e riti nuziali che attestino l'esistenza di un atto che ha costituito il rapporto matrimoniale. Ciascuno dei due sembra disporre di validi argomenti cui ricorrere.

Quello che si è qui presentato è solo il rapido sunto di un discorso densissimo e articolato, ricco di notazioni e di spunti di grande interesse. Talvolta faticoso, perché è come un fiume che si snoda distribuendosi in tanti rivoli, il percorso di ognuno dei quali è necessario seguire con la debita attenzione.

Verosimilmente Ferdinando non avrebbe gradito essere considerato un autore di «studi di genere». Checché egli pensasse al proposito, tuttavia, il suo lavoro monografico concorre validamente a provare che uno studio serio della storia delle donne romane illumina la storia dell'esperienza giuridica romana nel suo complesso.

Chi conosceva Ferdinando ritrova nel libro alcuni aspetti del suo carattere, che si riflettono sullo stile dei suoi scritti. Insieme a un certo gusto «aristocratico» per i vocaboli ricercati o desueti, l'ironia cui difficilmente rinunciava e che affiora qui e là tra le pagine del volume. Il fastidio per le mode, per l'acritica accettazione di idee e modelli culturali. L'insofferenza per le proiezioni retrospettive di categorie moderne.

Chi lo conosceva ritrova gli ammonimenti metodologici contro le «abitudini di pensiero». Così, per esempio, quando avverte che le vicende del vocabolo *paelex* suggeriscono «come non sia sempre consigliabile concentrarsi su fonti antiche che sembrino dare una definizione antiquaria del termine, e perciò appaiono più tecniche e di per sé rigorose, anche in quanto esse possono in realtà riflettere usi ed accezioni successivi e non originari del lemma, e come sia invece consigliabile considerare, e tendenzialmente con pari dignità, tutte le fonti in materia, anche quelle che appaiono isolate e lontane dal significato testimoniato dalle prime. E simili fattori suggeriscono altresì che determinati termini possono subire una trasformazione semantica a tal punto veloce che anche le fonti classiche, e segnatamente quelle tardorepubblicane, magari possono avere già dimenticato ed ignorare il suo significato originario. Superare simili abitudini di pensiero, un poco irriflesse e perciò talvolta istintive, può come in questo caso aiutare a risolvere i problemi circa l'esatto significato primigenio di un termine, giungendo a soluzioni che pur a prima vista sarebbero potute apparire strane e poco credibili, ma che viceversa risultano forse confermate da un esame complessivo dei testi in materia». Insomma, occorre fare attenzione perché un testo può essere una «fonte», ma può anche non esserlo.

Ferdinando insiste più volte nel libro sul carattere congetturale della sua ricostruzione per evidenziare la propria consapevolezza della fragilità della stessa. Fiducioso, tuttavia, nella logica e nella padronanza che ha delle categorie giuridiche, afferma la «necessità di ricorrere a congetture logiche fondate sul quadro di insieme del diritto arcaico» e mostra l'importanza, in questa ricerca congetturale, di non trascurare ogni indizio, per quanto minimo.

Un esempio della capacità dell'autore di dominare le categorie giuridiche e dell'affidamento che egli fa su tale capacità per proporre ipotesi di lavoro ricostruttive di vicende sulle quali la documentazione è estremamente esigua è, tra gli altri, quello dell'attenzione rivolta alla dialettica fra la prescrizione acquisitiva e l'estintiva, e alla conseguente digressione, nel terzo capitolo, sull'*usucapio* (volta all'acquisto della proprietà – rimarca – e da non identificare, per l'epoca più antica, con

l'usus, relativo, oltre che al *dominium*, alle servitù prediali, all'eredità e al matrimonio), un tema caro all'autore.

Il dato filologico è curato e non è trascurato quello epigrafico. L'epitaffio di Geneia Successa, una bambina morta a undici anni, è utilizzato, per esempio, per argomentare il «verosimile» significato originario del termine *paelex*.

Lo sguardo antropologico e la comparazione rivestono, poi, nella monografia un ruolo di rilievo, permettendo, tra l'altro, di segnalare che il consenso al matrimonio dell'avente potestà nel periodo arcaico «corrisponde pianamente ad una considerazione comparatistica ed antropologica del fenomeno» e di addurre a sostegno dell'ipotesi che il diritto civile romano non conoscesse il matrimonio inteso come atto fondativo dello stato nuziale il confronto con il diritto attico, i diritti germanici e l'esperienza giuridica ebraica arcaica. Esempi dell'ampio orizzonte culturale di Ferdinando, che, pur sentendosi profondamente «giurista», mal sopportava gli steccati disciplinari. Aveva scritto qualche anno fa che «studiare ad esempio [...], in generale il diritto di famiglia nei suoi vari aspetti risulta ormai da tempo richiedere perlopiù necessariamente un approfondimento minimo dei presupposti sociali e prima ancora psicologici di tali atteggiamenti e consuetudini, e dunque una visione preliminarmente altresì “antropologica” dell'argomento, così come, del resto, avviene [...] per temi apparentemente più tecnici dell'ordinamento romano, quali ad esempio la visione per così dire latamente assoluta del *dominium ex iure Quiritium* o persino lo studio del formalismo che caratterizza specie nelle loro origini le obbligazioni in generale: e una indagine di tipo antropologico è a maggior ragione necessaria per quanto riguarda le ricerche sul diritto greco specie più antico, soprattutto a causa della scarsità delle notizie strettamente giuridiche pervenute» (*Vivagni*, in *RDR*, 16-17, 2016-2017, p. 58). Negli anni Novanta Ferdinando ha tenuto corsi di Antropologia giuridica nell'università di Alessandria, dove ha introdotto l'insegnamento continuato da Rodolfo Sacco, che l'ha poi trasferito a Torino.

Il libro, insomma, non racconta soltanto della *paelex* e del matrimonio romano arcaico, ma racconta anche della mole dei dati elaborati dall'autore, della ricchezza dei suoi strumenti d'indagine, della vastità delle sue conoscenze e dei suoi sforzi per non rinunciare mai a un metodo rigoroso: a conferma del fatto che, con Ferdinando, la giusromanistica ha perduto uno dei suoi più valorosi, versatili e raffinati talenti.